COMUNE DI SCILLATO CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Revisore unico
Verbale n. 24 del 05/09/2024

Al Presidente del Consiglio
Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Al Segretario Comunale
pec: protocollo.scillato@pec.it

Oggetto: Richiesta parere costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022.

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di settembre, il Revisore unico, nella persona del dott. Fabrizio Immormino, nato a Catania il 23/10/1972, nominato con deliberazione di C.C. n. 03 del 10/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, del T.U.E.L e della L. R. 44/91, per il triennio 2024/2026, procede alla redazione del presente verbale di cui in oggetto.

Premesso che

con pec 18 agosto 2024 è pervenuta la richiesta di parere in ordine alla costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022, unitamente ai seguenti allegati:

Prot_Par 0005432 del 24-06-2024 - Allegato Pubblicazione; Prot_Par 0005432 del 24-06-2024 - Allegato Parere Regolarità Tecnica; Prot_Par 0005432 del 24-06-2024 - Allegato Visto Contabile; Prot_Par 0005432 del 24-06-2024 - Allegato Atto copia conforme; Prot_Par 0005432 del 24-06-2024 - Allegato SCILLATO costituzione fondo 2024.

Premesso che:

 il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021.

Visti e richiamati

- l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che testualmente dispone: "Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)";
- l'art. 79, c.7, del CCNL 16 novembre 2022 il quale testualmente recita: "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo".

Considerato che in attuazione del sopra citato art. 79 le risorse da destinare al fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- o **RISORSE STABILI**, (comma 1 lett. a), b), c), d) e comma 1-bis) che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- o **RISORSE VARIABILI**, (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa.

Dato atto che

il comma 3 dell'art. 79 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

il comma 4 dell'art. 79 prevede che: "Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Dato atto, altresì, che

- il Comune di Scillato non si trova, alla data del presente provvedimento, in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale o ancora non risulta siano state avviate procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime;
- la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di

costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione";

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Visti i principali limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- 1'art. 9, c. 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, il quale prevedeva che "a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014";
- l'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;

Dato atto che alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale mentre altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati in particolare:

l'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

- agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

l'art 79, c. 6, del CCNL 2019/2021 il quale testualmente dispone: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge".

Rilevato che l'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 avente ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019".

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore rispetto al medesimo dato rilevato alla data del 31/12/2018.

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non può essere adeguato in aumento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019.

Evidenziato tuttavia che l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2024.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente, comprensivo delle voci non soggette a vincolo, risulta rideterminato nelle voci e nella consistenza di dettaglio di cui all'allegato prospetto (**ALL. A**), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione nella somma complessiva di € 39.083,98.

Dato atto che il totale delle voci non soggette al limite per l'anno 2024 è pari ad € 3.708,90 relative a risorse stabili;

Accertato, pertanto, che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024, al netto delle voci non soggette limite, risulta quantificato in € 35.375,08 e che tale importo risulta superiore al fondo calcolato per l'anno 2016 in € 31.874,41 così come riassunto nel prospetto (ALL. A) allegato al presente atto.

Atteso che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio per l'esercizio 2024, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi ivi calcolati.

Dato atto che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. epsilon 3.776,66 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- 2. € 6.414,57 per indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004 (quota a carico fondo);

il tutto per un totale di €. 10.191,23.

<u>Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la</u> contrattazione integrativa € 25.392,08;

Dato atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, nella seguente misura:

- 1. quanto ad € 25.392,08 al capitolo di spesa 383 salario accessorio comunale- indennita' Piano dei Conti: U 1.01.01.01.004;
- 2. quanto ad € **6.043,40** al capitolo di spesa 384 contributi cpdel su premio accessorio comunale Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001, (CPDEL);
- 3. quanto ad € 731,29 al capitolo di spesa 386 contributi inadel e inps salario accessorio comunale Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001 (INADEL);
- quanto ad € 2.158,32 al capitolo di spesa 392 irap su salario accessorio comunale Piano dei Conti: U 01.11-1.02.01.01.001 (IRAP) limitatamente alla disponibilità del capito per € 1.556,80 con riserva di rimpingiamento del capitolo in seguito a variazione di bilancio.
- 10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore amministrativo;

11) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, atteso, considerato e visto

Il Revisore unico nel rammentare quanto segue:

- i principali limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale;
- di comunicare il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- di provvedere, prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

esprime parere favorevole in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (determina n. 41 del 24-06-2024) di costituzione del fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022, per l'annualità 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore unico dei Conti

Dr Fabrizio Immormino*

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.